



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di Impresa

Il G.I. dott.ssa Anna Maria Marra

pronunziando sul ricorso depositato

da

A

contro

B

con la partecipazione di

C

osserva quanto segue.

A, socio di **C** al 49%, ha richiesto in via urgenza la revoca di **B**, amministratore unico e socio al 51% della medesima società, sul presupposto del suo inadempimento agli obblighi propri dell'organo amministrativo, ed ha invocato la nomina giudiziale di nuovo amministratore.

In particolare, il ricorrente lamenta che dal gennaio 2015 il **B** non dà corso agli incombeni di legge quali il pagamento dei fornitori, del canone di locazione (con rischio di sfratto), della rate del finanziamento bancario acceso presso Banca Popolare di **D** (a cui è seguito un preavviso di registrazione del ritardo della società e di esso deducente quale fideiussore in sistema di



informazioni creditizie), ed ha del tutto trascurato la gestione dell'attività aziendale, ha, altresì, omesso la fatturazione del lavorazioni eseguite da esso deducente sulla base gli ordinativi e finanche di ricevere le raccomandate con cui esso deducente richiedeva la convocazione dell'assemblea

B non ha inteso costituirsi in giudizio.

La società con il designato curatore speciale si è costituita in giudizio segnalando come non vi sia prova di inadempimento in senso tecnico, *i.e.* mancato pagamento di fornitori e oneri locatizi e finanziari pur in presenza dei fondi necessari, ed ha segnalato la irrilevanza o la genericità dei restanti addebiti; infine, ha rilevato la inammissibilità della richiesta di designazione giudiziale di amministratore in luogo dell'amministratore revocato.

Pur apparendo condivisibili le osservazioni del curatore speciale della società in ordine al fondamento degli addebiti ovvero in ordine alla configurabilità stessa delle doglianze in termini di condotte suscettibili in via astratta di dar luogo a responsabilità gestionali, va rilevato che la mancata partecipazione al procedimento del **B** pur a fronte del documento mancato pagamento dei canoni di locazione, delle rate di finanziamento e delle somme dovute ai fornitori (doc. da 2 a 7), costituisce segno e sintomo dell'assenza di giustificazioni a tali condotte di certo pregiudizievoli per la società, specie ove volontari, e che, dunque, ricorrano i presupposti per farsi luogo alla revoca del **B** dalla carica di amministratore.

E' invece inammissibile la richiesta di designazione di un amministratore in via giudiziale in difetto di norma che attribuisca all'autorità giudiziaria una simile potestà.

Si segnala che la revoca giudiziale degli amministratori esclude l'applicazione dell'istituto della *prorogatio*; tuttavia l'assenza di un amministratore in carica non impedisce che sia provocata la decisione in ordine alla designazione dei nuovi amministratori da parte dei soggetti legittimati (si veda l'art. 2479 c.c.), iniziativa che, però, nel caso di specie, considerate le quote di capitale sociale suddivise al 49% in capo al ricorrente ed al 51% in capo al **B**, non pare possa dare esiti positivi. Tale dato non può, peraltro, essere di ostacolo alla revoca dell'amministratore.

In ragione del carattere autonomo della domanda di revoca nonché della natura anticipatoria e potenzialmente stabile della misura adottata, deve provvedersi sulle spese di lite. Ciò puntualizzato, le dette spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca in via immediata
dalla carica di amministratore di **B**

C



condanna **B** alla rifusione in favore di **A** e di **C**
delle spese di lite, liquidate in Euro 1.300,00 per ciascuno, oltre spese generali,

i.v.a. e c.p.a.;
si comunichi.

Venezia, 16 luglio 2015

Il Giudice

